



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
numero 38 del 23/12/2013



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

INDICE

TITOLO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità ed obiettivi
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Classificazioni
- Art. 5 – Rifiuti esclusi dall'applicazione del regolamento
- Art. 6 – Competenze del Comune
- Art. 7 – Competenze del Gestore
- Art. 8 – Campagna di comunicazione

TITOLO II

MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

CAPO I – Principi generali

- Art. 9 – Raccolta Differenziata
- Art. 10 – Raccolta Domiciliare
- Art. 11 – Raccolta stradale
- Art. 12 – Obblighi degli utenti
- Art. 13 – Competenze degli Amministratori di condominio
- Art. 14 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare
- Art. 15 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico
- Art. 16 – Ritiro dei rifiuti all'interno delle proprietà private
- Art. 17 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali
- Art. 18 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni
- Art. 19 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 20 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale
- Art. 21 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 22 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani
- Art. 23 – Disposizioni per gli imballaggi
- Art. 24 – Servizi dedicati

CAPO II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I – Raccolta porta a porta

- Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone
- Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica
- Art. 27 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata
- Art. 28 – Raccolta dei rifiuti di vetro
- Art. 29 – Raccolta congiunta dei rifiuti di vetro e di imballaggi di alluminio e banda stagnata
- Art. 30 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica
- Art. 31 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali



COMUNE DI RIANO
Provincia di Roma

Art. 32 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

SEZIONE II – Raccolta itinerante

Art. 33 – Centro Ambiente Mobile (CAM)

SEZIONE III – Raccolta dei rifiuti mediante contenitori sul territorio

Art. 34 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

Art. 35 – Raccolta di pile esauste, di farmaci scaduti e di T e/o F

SEZIONE IV – Raccolta su prenotazione

Art. 36 – Raccolta dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

SEZIONE V – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 37 – Cantieri edili

Art. 38 – Conferimento di rifiuti inerti da parte delle utenze domestiche

Art. 39 – Altre categorie particolari di rifiuti

SEZIONE VI - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 40 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

Art. 41 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

CAPO III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 42 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

Art. 43 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

Art. 44 – Mercati

TITOLO III

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 45 – Criteri generali di assimilazione

Art. 46 – Criteri qualitativi di assimilazione

Art. 47 – Criteri quantitativi di assimilazione

Art. 48 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

TITOLO IV

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 49 – Definizione di compostaggio domestico

Art. 50 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Riano

Art. 51 – Finalità del compostaggio domestico

Art. 52 – Rifiuti compostabili

Art. 53 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Art. 54 – Le compostiere messe a disposizione dal Comune di Riano



COMUNE DI RIANO
Provincia di Roma

TITOLO V
CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

- Art. 55 – Controlli sulle violazioni degli utenti
- Art. 56 – Divieti
- Art. 57 – Sanzioni

TITOLO VI
DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I – INFORMAZIONE

- Art. 58 - Informazione all'utenza
- Art. 59 - Carta dei servizi
- Art. 60 - Pubblicità e campagne informative

CAPO II - AZIONI POSITIVE

- Art. 61 - Prevenzione e cooperazione
- Art. 62 – Sacchi per l'asporto merci

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 63 – Rinvio normativo
- Art. 64 – Entrata in vigore
- Art. 65 – Abrogazione



COMUNE DI RIANO
Provincia di Roma

TITOLO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani così come classificati all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In particolare questo regolamento disciplina:

- le modalità di espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
- le modalità di differenziazione dei rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti;
- il servizio di raccolta, raggruppamento, deposito e trasporto;
- il recupero, il riciclo, il trattamento e lo smaltimento;
- i criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- il servizio di pulizia del suolo pubblico;
- gli obblighi dei produttori e/o conferitori di rifiuti
- le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza;

2. Il presente Regolamento è emanato dal Comune di Riano che esercita, ai sensi del proprio vigente Statuto, la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

3. Le attività di gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune di Riano nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con il Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti) con deliberazione del Consiglio Regionale n.14 del 18 Gennaio 2012 e con le Linee Guida per la gestione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani della Regione Lazio pubblicate sul Bollettino Regionale n.16 del 28 Aprile 2012.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento è redatto con le finalità di cui all'art. 178 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 198 del medesimo Decreto e in particolare per:

- garantire, durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- evitare ogni disagio, danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- salvaguardare l'ambiente evitando qualsiasi forma di degrado;
- effettuare una gestione dei rifiuti efficace, efficiente ed economica tendente al riciclo e al recupero dei materiali;
- informare gli utenti sui comportamenti da osservare per una corretta differenziazione dei rifiuti.

2. D'intesa con il Gestore, il Comune persegue l'obiettivo di incentivare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti con lo scopo di:

- diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

3. La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.e ii. e da ulteriori eventuali normative di settore.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura esercitato dal Comune di proprietà o dal soggetto gestore;
- e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006;
- m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. m), del D.lgs. 152/2006;
- n) **sottoprodotto**: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni della Parte IV del D.lgs. 152/2006 i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi e in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

rispondenza agli *standard* merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali *standard* e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) **frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) **frazione secca**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) **materia prima secondaria**: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del D.lgs. 152/2006;

r) **combustibile da rifiuti (CDR)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) **combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)**: il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.lgs. 152/2006;

t) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) **materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale**: 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate con apposito decreto ministeriale; 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1);

v) **gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti**: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. Tali imprese devono essere in possesso dei necessari requisiti di Legge;

z) **emissioni** qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) **scarichi idrici**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) **inquinamento atmosferico**: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);

dd) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

ee) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

ff) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

gg) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

hh) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i *container* per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

ii) **imballaggio riutilizzabile**: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

ll) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del D.lgs. 152/2006 esclusi i residui della produzione;

mm) **produttori di imballaggi**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

nn) **utilizzatori di imballaggi**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

a) **utenze domestiche**: famiglie che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;

b) **utenze non domestiche**: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune;

c) **utenza singola**: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;

d) **utenze condominiali**: famiglie o utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

e) **raccolta domiciliare**: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;

f) **raccolta stradale**: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio;

g) **numero verde o dedicato**: servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio di Riano.

Art. 4 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006, secondo i criteri di cui al presente Regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i), del D.lgs. 152/2006;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima Parte IV.

Art. 5 – Rifiuti esclusi dall'applicazione del regolamento

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- gli scarichi idrici;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne, i liquami e i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola e in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.

Art. 6 - Competenze del Comune

1. I servizi vengono espletati dal Comune mediante procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria e comunque nelle forme che risulteranno più efficienti ed economiche. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il Gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Competono al Comune:

- il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti attribuiti al Gestore del servizio;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del d.lgs. 152/2006;



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

- i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati nonché al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Compete alla Polizia Locale, a qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Competenze del Gestore

1. Il Gestore dei servizi di igiene urbana è tenuto a effettuare la sua attività con le modalità stabilite dal presente regolamento secondo gli standard e le frequenze stabilite dal Contratto di servizio, dalla normativa nazionale, regionale e dai provvedimenti comunali vigenti. Fermi restando i poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità che restano in capo al Comune, l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce specifica competenza del Gestore.
2. In tal senso il Gestore, in collaborazione con il Comune:
- provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti;
 - stabilisce la frequenza e gli orari delle operazioni di asporto dei rifiuti e di svuotamento dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, compatibilmente con la complessiva organizzazione dei servizi;
 - promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il rinnovo di mezzi operativi.
3. L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani è sancita con atto dell'Amministrazione comunale.
4. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio e previo assenso dei competenti uffici comunali. Periodicamente, con frequenza almeno semestrale, il Gestore dovrà indire riunioni di coordinamento con il Comune con il fine di valutare eventuali criticità, analizzare i risultati, definire futuri obiettivi e mettere in atto eventuali ulteriori misure per l'ottimizzazione del servizio.

Art. 8 - Campagne di comunicazione

1. Il Comune di Riano reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, si richiede:
- a) che la società di gestione della raccolta formi in modo adeguato il personale a contatto con il pubblico
 - b) che siano organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinate a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio. Dette campagne dovranno essere organizzate e tenute da esperti in comunicazione ambientale
 - c) la stesura di un calendario annuale da consegnare a tutte le famiglie dove sono descritti in modo dettagliato i servizi erogati ai cittadini e l'indicazione giornaliera della tipologia di rifiuto da conferire.



COMUNE DI RIANO
Provincia di Roma

TITOLO II
MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

CAPO I – Principi generali

Art. 9 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio del **Comune di Riano** conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, si stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori stradali.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale) e tramite il sistema domiciliare, con contenitori ad uso di utenze singole o condominiali, ovvero per mezzo di contenitori stradali (cestini pubblici) a uso della generalità degli utenti.

Art. 10 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, regolarmente iscritta a ruolo per il pagamento della relativa tassa, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti.
2. Il Comune di Riano determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;
 - b) il tipo di contenitori da utilizzare tra cassonetti, sacchi, ecocestini e mastelli, tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
 - c) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all'utenza per le singole frazioni di rifiuto;
 - d) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;

Art. 11 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti del Comune.
2. Il Comune di Riano determina:
 - a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con contenitori stradali;
 - b) la capacità e il numero di contenitori da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto raccolte;
 - c) le frequenze di svuotamento;
 - d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori.
3. Nell'attivazione del servizio di raccolta stradale, l'Amministrazione comunale assicura un'adeguata capillarità nella distribuzione dei contenitori sul territorio.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

Art. 12 - Obblighi degli utenti

1. Gli utenti devono raccogliere in maniera differenziata le diverse frazioni di rifiuti e consegnarli distintamente al servizio pubblico secondo le modalità indicate nel presente regolamento o con eventuale specifico provvedimento comunale.
2. Gli utenti hanno l'obbligo di mettere i rifiuti in contenitori o sacchi idonei e accuratamente chiusi, conformemente alle disposizioni vigenti, riponendoli ordinatamente in luoghi di deposito a ciò destinati ed evitando qualsiasi dispersione o cattivo odore.
3. I sacchi e i contenitori dovranno essere portati dagli utenti sul marciapiede o sul bordo strada prospiciente le proprie abitazioni o insediamento dopo le ore 22.00 del giorno precedente la specifica raccolta e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta. Tali modalità potranno essere oggetto di modifica, anche temporanea e/o limitata ad alcune zone/utenze del territorio, con apposito provvedimento. A svuotamento avvenuto, i contenitori dovranno essere riportati all'interno delle proprietà private nel più breve tempo possibile.
4. La manutenzione e pulizia dei contenitori per la raccolta differenziata è a carico degli utenti.
5. L'utente ha l'obbligo di esporre, limitatamente agli orari consentiti, in modo ben visibile all'esterno del proprio domicilio, i contenitori e i sacchi, chiusi, allineati ordinatamente e in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi; i contenitori devono essere collocati in modo da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti. Gli utenti sono tenuti a conferire i materiali nel modo più adeguato per prevenire la dispersione di materiale a opera del vento o animali e a tenere pulito il punto di conferimento.
6. In casi particolari il Comune ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività quali mercati e fiere o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Comune e del Gestore.

Art. 13 - Competenze degli amministratori di condominio

1. Gli amministratori pro-tempore di stabili ove siano ubicate sia utenze domestiche sia non domestiche o entrambe, nella loro qualità di rappresentanti degli stabili stessi, sono tenuti a:
 - assicurarsi che il condominio sia costantemente dotato di tutte le strutture e attrezzature per effettuare una corretta raccolta differenziata, premurandosi di dotare l'area rifiuti di tutti gli opportuni contenitori e provvedendo all'immediata sostituzione di quelli che nel tempo dovessero rompersi o essere inutilizzabili o non più idonei alle disposizioni;
 - garantire la corretta e costante comunicazione agli utenti dello stabile e a chi si occupa dei rifiuti ed esposizione degli stessi, attraverso circolari e affissioni negli spazi comuni (bacheche, portinerie, locali e aree rifiuti) delle modalità di differenziazione, giorni e orari di conferimento dei rifiuti sul suolo pubblico;
 - vigilare affinché sia gli utenti sia le ditte addette alla pulizia/rotazione sacchi e/o l'eventuale portinale rispettino i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico, accertandosi anche che dopo lo svuotamento i contenitori vengano ritirati all'interno delle proprietà private il prima possibile;
 - assicurarsi che le aree antistanti l'accesso dell'edificio e i punti di conferimento sul suolo pubblico siano tenuti puliti a cura dello stabile stesso, a prescindere dai giorni di pulizia per la zona previsti dal servizio pubblico;
2. Il Comune procederà con controlli periodici in merito al rispetto di quanto sopra espresso ed eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzione pecuniaria a carico del condominio in base a quanto previsto dal presente regolamento.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

Art. 14 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati e custoditi i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

Art. 15 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

1. Ai fini della raccolta stradale, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata da parte del Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del presente Regolamento l'impossibilità di posizionamento su aree private non soggette ad uso pubblico, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico.

2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

3. Il posizionamento dei contenitori, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

Art. 16 - Ritiro dei rifiuti all'interno delle proprietà private

1. Il personale addetto al servizio di ritiro dei rifiuti non può accedere nelle abitazioni e/o nelle aree private.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile o per motivi di carattere logistico, igienico/sanitario nonché di decoro urbano, previo accertamento del Comune e accordo tra quest'ultimo e l'utente (Consorzio, abitazione singole, condomini, ecc...). In tale caso, le ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori sono autorizzate all'accesso alle aree private pertinenti.

3. L'accesso nelle aree e strade, private, con i mezzi del Gestore, dovrà essere effettuato, solo se sussistano condizioni di assoluta sicurezza, di idonea accessibilità tecnica con adeguati spazi di manovra ed anche in condizioni meteorologiche avverse.

4. Resta inteso che l'eventuale accesso nelle aree e strade, private, sarà valutato solo in presenza di non meno di 5 (cinque) utenze.

5. In ogni caso è necessario che:

- l'accesso alla proprietà sia possibile senza necessità di telecomandi o chiavi;
- la proprietà sia accessibile durante tutta la giornata;
- gli spazi siano adeguati per l'effettuazione del servizio e il transito dei mezzi.

6. Gli utenti che hanno la necessità di usufruire del servizio all'interno della proprietà e che rispettano i sopra citati criteri, dovranno fare apposita richiesta al Comune/Gestore.

7. Il Comune/Gestore provvederanno a effettuare un sopralluogo per verificare la fattibilità e forniranno il relativo parere. In caso favorevole si procederà all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per l'accesso dei mezzi di raccolta all'interno delle proprietà.

8. Le utenze interessate dovranno nominare un referente, qualora non fosse nominato ovvero non previsto l'Amministratore del Consorzio/Condominio.

9. Il referente ovvero l'amministratore che autorizza l'accesso dei mezzi di raccolta all'interno delle proprietà, sarà il Responsabile nei confronti del Gestore e dell'Ente.

Art. 17 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto stipulato con l'affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell'ambito del quale si stabilisce anche le frequenze di svuotamento, dei contenitori dei rifiuti.

2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

a) una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta fino a una volta al mese;

b) una frequenza di svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione organica; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta la settimana.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

Art. 18 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Non è quindi possibile la restituzione al Comune dei contenitori assegnati.
2. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia, pulizia e disinfezione secondo la dovuta diligenza.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune.
6. In caso di vendita dell'immobile il precedente proprietario dovrà provvedere alla riconsegna all'Ufficio Tributi, mentre il nuovo dovrà farne nuova richiesta in Comune.
7. I contenitori devono essere consegnati unitamente al calendario di raccolta.

Art. 19 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al soggetto gestore per tramite l'Ufficio Tributi, lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi degli strumenti messi a loro disposizione dallo stesso (sportello Comunale, numero verde dedicato o *infopoint*, ove presente).
2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico dell'Amministrazione Comunale. In caso contrario l'ente può chiedere il rimborso per l'acquisto dei contenitori.

Art. 20 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
3. Sui contenitori è stampato il tipo di rifiuto che vi si può introdurre;
 4. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina, del vetro e metalli, della plastica, della carta e dei rifiuti indifferenziati residuali avranno un numero progressivo ed un codice a barre per l'identificazione dell'utenza.
 5. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali possono essere dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

Art. 21 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il trasporto dei rifiuti è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono. I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente, normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico. Sotto il profilo tecnico – gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti di cui al D.Lgs 152/2006 in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore. Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasporto dei rifiuti, tra compattatori, e/o in cassoni scarrabili sono considerate attività annesse al corretto svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti. Le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, previo parere della A.S.L., comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.
2. La pesatura è effettuata dal soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto negli impianti all'uopo indicati con apposito provvedimento del Comune. I bindelli di pesatura devono essere consegnati, allegati ai relativi formulari, al Responsabile del Servizio designato dal Comune di Riano;

Art. 22 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini della valorizzazione e del recupero.
2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, RICREA, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.

Art. 23 – Disposizioni per gli imballaggi

1. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica, secondo le



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

prescrizioni contenute nei contratti di servizio e secondo le indicazioni fornite dal Gestore e dalla Amministrazione Comunale.

Art. 24 – Servizi dedicati

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il soggetto gestore garantisce un servizio telefonico di "info line" dedicata, con personale adeguatamente formato.
2. Attraverso questo numero, gli utenti possono:
 - a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
 - b) prenotare i servizi a chiamata;
 - c) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari del Centro Ambiente Mobile;
 - d) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.
3. Il soggetto gestore inoltre, deve istituire un adeguato servizio online informativo, sui servizi erogati.

CAPO II – Criteri operativi per l'organizzazione delle singole raccolte

SEZIONE I – Raccolta porta a porta

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il **Comune di Riano** stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:
 - a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal Comune;
 - b) il posizionamento di cestini stradali.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.



COMUNE DI RIANO
Provincia di Roma

7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ecocentro, una volta realizzato.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica

1. Il **Comune di Riano** stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica tra quelli di seguito indicati:

- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) il posizionamento di cestini stradali.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite;
- c) bottiglie per olio da cucina;
- d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
- e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
- f) flaconi di sapone liquido;
- g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- h) vaschette per alimenti;
- i) sacchetti della spesa, esclusi quelli in materiale compostabile;
- j) sacchetti per congelatore;
- k) cassette per frutta e verdura;
- l) retine per frutta e verdura;
- m) confezioni sagomate per le uova;
- n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- o) reggette per pacchi;
- p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
- q) pellicole in plastica per imballaggi;
- r) piatti e bicchieri.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi di plastica sporchi ossia con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati. Gli imballaggi dovranno essere lavati prima di essere conferiti nei contenitori.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ecocentro, una volta realizzato.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il **Comune di Riano** stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata tra quelli di seguito indicati:

- a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) il posizionamento di cestini stradali.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:

- a) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
- b) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di alluminio e di banda stagnata e di imballaggi sporchi ossia con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati. Gli imballaggi dovranno essere lavati prima di essere conferiti nei contenitori.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti.
5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
6. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ecocentro, una volta realizzato.

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il **Comune di Riano** stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro tra quelli di seguito indicati:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) il posizionamento di cestini stradali.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) bottiglie dell'acqua minerale;
 - b) bottiglie di bibite e bevande;
 - c) barattoli per alimenti;
 - d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
 - e) damigiane;
 - f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.
3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) lampadine;
 - b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
 - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
 - d) lastre di vetro, specchi etc. e loro frammenti dovranno essere conferiti presso l'ecocentro
4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi di vetro sporchi ossia con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.
7. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ecocentro, una volta realizzato.

Art. 29 – Raccolta congiunta dei rifiuti di vetro e di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il **Comune di Riano** può organizzare la raccolta congiunta dei rifiuti di vetro e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. La raccolta congiunta delle predette frazioni di rifiuti può essere organizzata attraverso:
 - a) l'assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) il posizionamento di cestini stradali.
2. La raccolta congiunta dei rifiuti di vetro e di imballaggi di alluminio e di banda stagnata riguarda le frazioni di rifiuto specificate rispettivamente negli artt. 27 e 28. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli ivi indicati e di imballaggi sporchi ossia con residui dei prodotti al cui



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

contenimento sono destinati. Gli imballaggi dovranno essere lavati prima di essere conferiti nei contenitori.

3. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti.

4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

5. E' ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso l'ecocentro, una volta realizzato.

Art. 30 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica

1. Nel territorio del **Comune di Riano**, la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina è eseguita tramite contenitori domiciliari.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffè e filtri del tè;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non compostabili.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.

6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata totalmente o parzialmente stabilendo anche punti di raccolta alternativi (compostaggio di quartiere e/o ecocentro).

7. l'Amministrazione Comunale, garantisce un numero minimo di buste biodegradabili e compostabili, da utilizzare per il conferimento dei rifiuti da matrice organica, provvedendo alla consegna tramite il soggetto gestore. La quantità viene stabilita nella fase di procedura di affidamento del servizio.

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari.

2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) ed i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

- a) carta e cartone;
 - b) imballaggi di plastica;
 - c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
 - d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
 - e) scarti vegetali;
 - f) legno;
 - g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - h) pile esauste e farmaci scaduti;
 - i) indumenti usati e tessili;
 - j) beni ingombranti e beni durevoli;
 - k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - m) qualsiasi rifiuto per il quale sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.
4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dall'articolo 47.
5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita e della realtà territoriale specifica.

Art. 32 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali è eseguita tramite contenitori di plastica, bidoncini o similari, da 60 lt da vuotare o sacchi in materiale vegetale. In alternativa tali rifiuti possono essere consegnati gratuitamente presso l'ecocentro, una volta realizzato.
2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) sfalcio dei prati;
 - b) foglie e fiori;
 - c) ramaglie da potature;
 - d) resti di alberi e piante;
 - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.
4. Le frequenze e di raccolta e le quantità ritirabili sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.
5. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l'Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.
6. Non è ammesso il conferimento di potature di palme di qualsiasi tipo. Per informazioni sul corretto smaltimento è possibile contattare l'info-line.

SEZIONE II – Raccolta itinerante

Art. 33 – Centro Ambiente Mobile (CAM)

1. Il Comune di Riano organizza una raccolta itinerante in vari punti del territorio, mediante il Centro Ambiente Mobile (CAM) per agevolare gli utenti al conferimento di rifiuti non conferibili al servizio di raccolta porta a porta.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

2. Il CAM è un'isola ecologica itinerante per la raccolta differenziata informatizzata e comprende un TOTEM informatico multimediale per la identificazione degli utenti in regola con la tassa sui rifiuti e per la pesatura dei materiali conferiti.

3. Gli utenti domestici possono conferire i seguenti rifiuti:

- oli vegetali;
- pile esauste;
- farmaci scaduti
- oli minerali;
- batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
- lampade al neon;
- T e/o F;
- Toner e cartucce per stampanti;
- Piccoli RAEE;
- Carta e cartone
- Plastica
- Vetro
- Metalli

4. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 3 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, ai sensi dell'articolo 47.

5. In alternativa tali rifiuti possono essere consegnati presso l'ecocentro, una volta realizzato.

6. Gli orari ed i giorni di raccolta sono decisi dal Comune/Gestore e dal contratto di servizio.

SEZIONE III – Raccolta dei rifiuti mediante contenitori sul territorio

Art. 34 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso l'ecocentro, una volta realizzato.

2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l'Amministrazione comunale può avvalersi di soggetti esterni ed eventualmente della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, possono essere stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.

3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:

- a) indumenti usati;
- b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
- c) scarpe;
- d) coperte.

Art. 35 – Raccolta di pile esauste, di farmaci scaduti e di T e/o F

1. Le pile esauste, i farmaci scaduti ed i T e/o F, provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

2. I contenitori per le pile esauste e per i T e/o F, sono collocati prevalentemente presso i rivenditori o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze;

3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all'interno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.

4. I suddetti rifiuti possono essere conferiti presso il Centro Ambiente Mobile (CAM) o presso l'ecocentro, una volta realizzato.

3. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, ai sensi degli artt. 46 e 47.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

SEZIONE IV – Raccolta su prenotazione

Art. 36 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), avviene a domicilio in tutto il territorio comunale.
2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell'utente comunicata all'*info-line* dedicata a cura del soggetto gestore al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire una quantità maggiore di 2 mc di materiale.
3. I rifiuti ingombranti ed i RAEE, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica in corrispondenza del numero civico dell'abitazione nei giorni e negli orari concordati con il soggetto gestore. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente operando la riduzione di volume in caso di mobilio e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. E' vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con il soggetto gestore.
4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche e non domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e di beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, presso l'ecocentro, una volta realizzato.
5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute.

SEZIONE V – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 37 – Cantieri edili

1. I titolari di imprese che operano nell'ambito di cantieri edili siti sul territorio sono tenuti a comunicare al soggetto gestore il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti solidi assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il soggetto gestore organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.
3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani prodotti nel cantiere, forniti ai sensi del presente articolo, il soggetto gestore richiede ai titolari delle predette imprese un corrispettivo commisurato all'entità dei servizi medesimi.
4. I titolari di imprese che operano nell'ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti.
5. I rifiuti inerti prodotti da demolizioni e/o lavori effettuati da imprese dovranno essere avviati dalle imprese stesse ai centri di recupero autorizzati con relativa compilazione del Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) e da annessa autorizzazione al trasporto rilasciata dall'albo gestori rifiuti.
6. La presentazione del documento (FIR) di avvenuto recupero degli inerti presso impianto autorizzato da parte dell'impresa edile dovrà essere consegnato all'ufficio Sportello unico per l'edilizia operativo presso il Comune entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori, pena l'applicazione delle sanzioni.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

Art. 38 – Conferimento di rifiuti inerti da parte delle utenze domestiche

1. Il Comune di Riano e la ditta Fontana Larga srl, attraverso la convenzione Rep. n°914/06, hanno regolamentato i reciproci rapporti relativi alla realizzazione ed alla gestione della discarica per rifiuti inerti sita in Via Pian del'Olmo, allo scopo di realizzarvi, attraverso il ritombamento, il recupero ambientale.
2. La ditta Fontana Larga srl, concede uno sconto del 10% per il conferimento dei materiali da parte dei residenti del Comune di Riano.
3. Gli interessati, per effettuare il conferimento, dovranno presentare apposita documentazione (Permesso di costruire, Scia, etc), attestante che i rifiuti provengono da opere e/o lavori svolti nel territorio Comunale, con indicazione dei quantitativi approssimativi.

Art. 39 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.lgs. 152/2006.
3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

SEZIONE VI - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 40 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l'Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.
2. Il soggetto gestore interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.
4. Allo scopo di consentire la raccolta differenziata di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall'Amministrazione comunale.
5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall'Amministrazione comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 41 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate,



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, *cellophane*, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

CAPO III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 42 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate

1. Il competente Ufficio predispone/aggiorna l'elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore.

Art. 43 – Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all'art. 42, sono tenuti a comunicare al Comune in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di *roulotte* e *camper*, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.

3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, il soggetto gestore richiede agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della tariffa.

4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore.

Art. 44 – Mercati

1. Laddove si svolgano i mercati all'ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal soggetto gestore.

TITOLO III

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 45 – Criteri generali di assimilazione

1. Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti classificati come speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 che, per caratteristiche merceologiche, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani:

- i rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

- gli imballaggi terziari.

3. L'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo e uno quantitativo, di cui ai successivi paragrafi.

Art. 46 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, ma sottoposti al pagamento della tassa/tariffa comunale, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato al presente articolo.

2. Il presente articolo regola le modalità di gestione dei rifiuti assimilati, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del medesimo decreto e fatto salvo quanto previsto dallo stesso articolo.

3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.

4. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:

a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;

b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal sistema di raccolta, conferimento, recupero, smaltimento adottato dal Comune;

c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore e previste nel contratto di servizio.

5. Con riferimento alla classificazione di cui alla normativa vigente sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:

a) tutti i rifiuti, di origine non domestica, prodotti in superfici non sottoposte a tassa/tariffa;

b) rifiuti da attività agricole;



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

- c) i rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale;
- d) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi da parte di imprese private;
- e) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- f) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- g) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- h) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
- i) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o
- j) riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
- k) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di origine non domestica diversi da quelli di cui al successivo comma 8, lettera q) del presente articolo;
- l) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- m) i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- n) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
6. Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui al punto precedente nel caso di accordi di programma tra Comune, Provincia, ATO, Associazioni di categoria, ecc....
7. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
8. Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al **criterio qualitativo** i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente regolamento:
- a) 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- b) 15 01 02 imballaggi in plastica, compresi flaconi vuoti di sostanze classificate pericolose, provenienti da attività della Pubblica Amministrazione, se l'uso ne prevede la diluizione in acqua e il produttore abbia in essere procedure che assicurino un lavaggio accurato che elimini la contaminazione;
- c) 15 01 03 imballaggi in legno
- d) 15 01 04 imballaggi metallici
- e) 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- f) 15 01 07 imballaggi in vetro
- g) 20 01 01 carta e cartone
- h) 20 01 02 vetro
- i) 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense ("umido")
- j) 20 01 25 oli e grassi commestibili
- k) 20 01 38 legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37
- l) 20 01 39 Plastica
- m) 20 01 40 Metallo
- n) 20 02 01 rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")
- o) 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati ("Secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc... i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale)
- p) 20 03 07 rifiuti ingombranti
- q) 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica di cui sia dimostrata, attraverso apposita caratterizzazione, la corretta attribuzione del codice CER 20 01 36, purchè derivanti da superficie sottoposta a tassa/tariffa comunale.
- r) Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati" (CER 200301) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca).
9. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo:

- a) materassi;
- b) poltrone e divani;
- c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
- d) tapparelle e suppellettili;
- e) teli plastificati;
- f) tubi e cassette.

10. Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

11. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

12. Nel caso di dubbi sulle caratteristiche merceologiche del rifiuto, il comune, prima di accettare il rifiuto assimilato, potrà chiedere apposito certificato di assimilabilità rilasciato da tecnico competente.

Art. 47 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. La qualificazione di assimilato all'urbano di un rifiuto speciale rispondente ai criteri qualitativi, è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore.

2. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti tenendo conto:

- a) dei principi di cui all'articolo 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- c) delle effettive capacità di smaltimento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

3. Qualora la produzione giornaliera di rifiuti speciali che possono essere assimilati (misurata direttamente, oppure, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi), superi i livelli quantitativi massimi fissati, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati. Lo stesso criterio sarà applicato per la produzione annua dei rifiuti speciali che possono essere assimilati.

4. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e a provvedere a un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006.

5. La soglia quantitativa giornaliera, ai fini pratici di valutazione, in considerazione del ciclo settimanale di raccolta per alcune frazioni, viene espressa come soglia volumetrica quantitativa settimanale come di seguito elencato:

- a) carta/cartone: 25 m³;
- b) imballaggi in plastica: 25 m³;
- c) imballaggi in alluminio, in acciaio o banda stagnata: 25 m³;
- d) imballaggi in vetro: 25 m³;
- e) imballaggi in legno: 25 m³;
- f) altre frazioni di rifiuto: 25 m³.

6. Le volumetrie di cui sopra sono da intendersi riferite alle modalità di conferimento osservate dall'utente (quindi al tipo di contenitore utilizzato, come ad esempio roll-box, cassonetto, bidone carrellato, cassone scarrabile o alla volumetria occupata dal materiale ordinato per la raccolta manuale).

7. La soglia quantitativa annua per ciascuna tipologia di rifiuto è pari a 1.300 m³.

8. La qualificazione di assimilato decade, per l'utenza in questione, con il superamento anche di un solo limite quantitativo per una qualsiasi delle frazioni di rifiuto, sia anche per un solo intervallo



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

temporale di riferimento (vale a dire anche per una sola settimana di superamento di un limite quantitativo). In caso di superamento, a seguito di rilievo da parte del Servizio comunale di riferimento (su richiesta del Gestore del servizio o su richiesta dell'utente interessato), l'utenza sarà esclusa dal Servizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene accertato il diritto all'esclusione e negli anni successivi.

9. Nel rispetto delle soglie quantitative suddette, i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

10. Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati superi le soglie quantitative, la totalità dei rifiuti prodotti dovranno essere conferiti a un soggetto che eserciti attività autorizzate di raccolta di rifiuti speciali.

11. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito, usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal Gestore. Nel caso si verificano le condizioni, possono convivere le due situazioni: da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dal Gestore; dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso convenzione con il Gestore o altra impresa del settore dotata delle necessarie autorizzazioni.

12. I rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità che possono essere conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericoli dalla normativa in materia di etichettatura, se non bonificati mediante accurato lavaggio. Possono essere accettati i conferimenti solo di contenitori per prodotti destinati all'igiene domestica e/o dei locali;

b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio:

- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza.

13. Allo scopo di perseguire la massima tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, il Comune si riserva di applicare differenti limiti quantitativi in deroga, che potranno essere definiti di volta in volta, a quelle utenze non domestiche per le quali si presenta una difficoltà di esposizione dei contenitori che comporti il problema di rispetto del Codice della Strada.

Art. 48 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 49 – Definizione di compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.

Art. 50 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Riano

1. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Assicura, inoltre, un'idonea formazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Detta formazione dovrà essere tenuta da esperti.

Art. 51 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 52 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.
4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

Art. 53 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;

b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;

d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);

e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini.

Art. 54 – Le compostiere messe a disposizione dal Comune di Riano

1. Per favorire il compostaggio, il comune di Riano potrà fornire gratuitamente a tutte le famiglie, le relative compostiere. Insieme alla compostiera, sarà fornito anche un manuale pratico con tutte le indicazioni per utilizzarla al meglio.

2. I soggetti interessati sono tutti i cittadini privati residenti nel comune di Riano in regola con i pagamenti che, in seguito alla compilazione della domanda per l'assegnazione delle compostiere, sono risultati idonei a ricevere le stesse. Possono compilare la domanda le famiglie che abitano in case con almeno 50 mq di giardino ad abitante. Gli scarti destinati al compostaggio devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, agricole, artigianali o commerciali.

3. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile, verrà stilata una graduatoria sulla base dell'ordine progressivo di acquisizione al protocollo comunale.

4. Se alla data della scadenza prevista nel bando avviso le domande fossero inferiori al numero massimo previsto, l'Amministrazione comunale può riservarsi di prorogare il termine di presentazione delle domande ovvero di variare le quantità massime dei compostiere previste per zona.

5. L'Amministrazione comunale concederà a tutti i cittadini idonei che avranno portato a termine la campagna di compostaggio, un beneficio economico pari alla riduzione del 10% sulla tassa annuale dei rifiuti.

6. Ai fini della concessione di tale beneficio i cittadini dovranno produrre entro il 31/01 dell'anno successivo, apposita istanza indirizzata all'Uff. Ragioneria contenente l'attestazione resa ai sensi della legge D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e successive modifiche ed integrazioni, del corretto utilizzo delle compostiere assegnate.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

7. L'Amministrazione comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso coloro che aderiscono al progetto e che usufruiscono dei benefici, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

8. Le verifiche di cui sopra verranno effettuate da personale appositamente designato dall'Amministrazione comunale. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti, i benefici previsti saranno annullati.

TITOLO V

CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 55 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. Le funzioni di accertamento delle violazioni al vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, della raccolta differenziata e di altri servizi di igiene ambientale sono svolte dalla Polizia Municipale e dagli "ispettori ambientali", figure ausiliari che possono essere individuate dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti anche in seno al soggetto gestore.

2. Essi svolgono compiti di supporto alla Polizia Municipale nelle funzioni di controllo sull'osservanza delle norme regolamentari da parte degli utenti, nonché di identificazione dei soggetti i quali pongono in essere i comportamenti costituenti violazione di legge e di regolamento e di redazione dei verbali sulle infrazioni rilevate.

3. La Polizia Municipale irroga le sanzioni del presente Regolamento.

4. Le sanzioni sono introitate in apposito capitolo dal Comune.

Art. 56 – Divieti

1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

a) depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;

b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta;

c) l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal soggetto gestore agli utenti;

d) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;

e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;

f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;

g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;

i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;

j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;

k) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori;

l) nel territorio del Comune, il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;

m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

r) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;

s) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per i quali il servizio pubblico è preposto;

t) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 57 – Sanzioni

1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge.

| Divieto | Sanzione minima | sanzione massima |
|---|-----------------|------------------|
| depositare all'interno e all'esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere. | € 25,00 | € 500,00 |
| esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal calendario di raccolta. | € 25,00 | € 500,00 |
| l'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal soggetto gestore agli utenti. | € 25,00 | € 500,00 |
| l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti. | € 25,00 | € 500,00 |
| qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti. | € 25,00 | € 500,00 |
| il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento. | € 25,00 | € 500,00 |
| il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi. | € 25,00 | € 500,00 |
| il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo. | € 25,00 | € 500,00 |
| il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante. | € 25,00 | € 500,00 |
| la combustione di qualunque tipo di rifiuto. | € 25,00 | € 500,00 |
| l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori. | € 100,00 | € 500,00 |
| il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni. | € 100,00 | € 500,00 |



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

| | | |
|---|----------|----------|
| il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. | € 25,00 | € 500,00 |
| di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici | € 25,00 | € 500,00 |
| di non rispettare gli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti vendita nei mercati. | € 25,00 | € 500,00 |
| di non rispettare l'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione della attività. | € 100,00 | € 500,00 |
| l'abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio Comunale. | € 100,00 | € 500,00 |
| Mancata riconsegna dei contenitori consegnati in caso di cessazione dell'utenza. | € 100,00 | € 500,00 |

TITOLO VI

DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I - INFORMAZIONE

Art. 58 - Informazione all'utenza

1. L'Amministrazione comunale, con il supporto del soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 59 - Carta dei servizi

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l'Amministrazione, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

2. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

Art. 60 - Pubblicità e campagne informative

1. L'Amministrazione comunale provvede, con idonee modalità concordate con il soggetto gestore, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché:

- a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
- b) modalità e frequenze dello spazzamento;
- c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;
- d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;
- e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;
- f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.



COMUNE DI RIANO

Provincia di Roma

2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.
3. L'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore si impegnano ad affidare pubblicità e campagne informative a personale esperto in comunicazione ambientale

CAPO II - AZIONI POSITIVE

Art. 61 - Prevenzione e cooperazione

1. Il Comune di Riano, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l'incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.
2. L'Amministrazione promuove la pratica del Green Public Procurement (GPP) sia nell'ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d'intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.
3. Il parametro acquisti verdi è stato introdotto in base alle indicazioni del D.L. 203/2003 che impone agli enti pubblici di acquistare almeno il 30% di forniture in materiale riciclato.
3. L'Amministrazione promuove ed incentiva l'utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l'utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Eventuali modifiche, non sostanziali, al presente regolamento, necessarie a seguito di modifiche della normativa comunitaria, nazionale e regionale, potranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 63 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, di cui sarà data una periodica pubblicazione da parte dell'Amministrazione comunale, entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa e quindi con l'esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

Art. 64 – Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso confliggenti.